

N. R. Liquidazione controllata [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella procedura di liquidazione controllata iscritta al numero di ruolo su indicato relativa a:

[REDACTED]

Il Collegio composto da

Monica Attanasio Presidente

Pier Paolo Lanni Giudice relatore

Francesco Bartolotti Giudice

a scioglimento della riserva assunta nel procedimento di reclamo ex art. 273, comma 6 CCII, promosso dalla [REDACTED], con il patrocinio dell'Avv. Agnese Casalaina

OSSERVA

La [REDACTED] ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 273, comma 6, CCII, avverso il decreto dell'11.4.23, con cui il giudice delegato della procedura, aveva formato lo stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 5, CCII, escludendo il credito di € 261 della [REDACTED], fatto valere quale compenso per l'attività di assistenza e consulenza in funzione della procedura di sovraindebitamento, svolta in forza dell'incarico sottoscritto il 12.12.19.

In particolare, la reclamante ha censurato la motivazione dell'esclusione nella parte in cui ha affermato la superfluità dell'attività svolta dall'istante, tenuto conto dell'attività svolta dall'OCC e dall'*advisor* legale che aveva presentato il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata. Più precisamente, la parte ha evidenziato l'autonomia e la rilevanza dell'attività svolta in funzione della scelta della procedura, come indicata nell'incarico del 12.12.19.

Orbene, ai fini della decisione va rilevato innanzi tutto che la scrittura privata del 12.12.19 prevede un compenso ben superiore a quello indicato nell'istanza di ammissione ed anche il pagamento a titolo di acconto di importi significativi, per cui, in difetto di allegazione dell'omesso pagamento di detti acconti, l'istanza deve intendersi riferita al saldo del compenso previsto dall'incarico.

Ciò premesso, si deve procedere all'accertamento dell'oggetto e del compenso previsti dal contratto fatto valere dalla reclamante.

Sotto il primo profilo, va osservato che l'incarico del 12.12.19 prevedeva una prestazione d'opera intellettuale da parte della reclamante, avente ad oggetto, in sintesi, l'acquisizione dal cliente della documentazione necessaria per l'instaurazione di una procedura di sovraindebitamento, la catalogazione della documentazione e la predisposizione degli elenchi creditori, la predisposizione dell'istanza di nomina del gestore della crisi, "un'approfondita consulenza...in merito alla normativa sul sovraindebitamento e sui criteri di accesso" (in questo termini l'istanza di ammissione al passivo), l'assistenza al legale incaricato per tutta la durata della procedura prescelta, (punti 1,2,3,4 della scrittura privata del 12.12.2019).

Così delineata, l'attività di cui è stata incaricata la reclamante appare superflua e di ridotta consistenza, ove si consideri che: -) nelle procedure di sovraindebitamento l'attività di raccolta dei documenti dal debitore e di acquisizione delle informazioni necessarie è compiuta in ogni caso dall'OCC, che ricopre un vero e proprio ruolo assistenziale anche in funzione della scelta della procedura, come si desume in via generale dall'art. 15, comma 4, L. n. 3/12; -) la raccolta dei documenti, la predisposizione dell'elenco dei creditori (senza il vaglio giuridico dei titoli) e l'istanza di nomina del gestore della crisi sono attività prevalentemente materiali, richiedenti un impegno ridotto; -) la reclamante non ha precisato in cosa sia consistita l'attività di consulenza sulla normativa del sovraindebitamento e sull'accesso alle procedure, ma trattandosi di una prestazione di consulenza funzionale alla scelta di una procedura giudiziale deve ritenersi riservata agli avvocati, in base al disposto dell'art. 2, comma 6, L. n. 247/12, -) pertanto, o si è trattato di un'attività minimale, non rientrante nella consulenza in senso proprio, o l'incarico deve ritenersi nullo *in parte qua*; -) la reclamante non può aver svolto neanche l'attività di ausilio e assistenza nella presentazione della domanda, poiché nel caso di specie il debitore si è poi effettivamente avvalso di un legale a questo fine; -) anche l'attività di assistenza al legale deve ritenersi minimale, posto che, rispetto ad un procedimento di apertura della liquidazione controllata non si comprende in cosa possa consistere detta attività, se non nella consegna della documentazione, salvo ipotizzare sconfinamenti (peraltro, non dedotti) in prestazioni "protette", precluse alla reclamante.

Sotto il secondo profilo, invece, va osservato che: -) l'incarico del 12.12.19 prevedeva un compenso pari al 2 % dell'ammontare dei debiti del cliente, aumentato della somma di € 1000, oltre IVA ed oltre rimborso spese (punto 6); -) l'ammontare dei debiti indicato al

momento della presentazione della domanda di apertura della procedura era pari ad € 123.939,46, come risulta dall'allegato all'istanza di ammissione al passivo della reclamante e dalla relazione dell'OCC depositata il 26.9.23; -) l'ammontare dell'attivo previsto al momento della presentazione della domanda di apertura della procedura era pari a circa € 24.600; -) quindi, il compenso previsto dalla scrittura privata del 12.12.19 era pari alla somma di € 3.478,78, oltre IVA, poi rideterminata in una scrittura allegata all'incarico nella somma di € 4270, corrispondente a circa il 20 % dell'attivo ipoteticamente distribuibile ai creditori, al netto delle spese di procedura; -) l'incarico prevedeva, inoltre, il pagamento di acconti prima della presentazione dell'istanza di nomina del gestore della crisi; -) l'incarico prevedeva infine che il debitore si avvallesse di un avvocato per la presentazione dell'istanza, che nel caso di specie ha chiesto l'ammissione al passivo per un compenso di € 1.091,35.

Il compenso così determinato e già corrisposto quasi per l'intero (l'istanza di ammissione al passivo, infatti, si riferisce al saldo di € 261) è manifestamente eccessivo, in violazione della regola di adeguatezza, prescritta dall'art. 2233, comma 2, c.c. per tutti i contratti d'opera intellettuale.

In questa prospettiva va evidenziato che: -) le procedure di sovraindebitamento, come le altre procedure concorsuali, ed anzi più delle altre procedure concorsuali, sono ispirate ad un principio di economicità; -) ciò si desume, tra l'altro, dalla previsione dell'esclusione della necessità di assistenza tecnica per le procedure di liquidazione controllata e di ristrutturazione dei debiti del consumatore (come si ricava dal combinato disposto degli artt. 9 comma 2, 68, comma 1, 269, comma CCII), dal ruolo chiaramente assistenziale attribuito agli OCC nell'ausilio della scelta della procedura e nella raccolta delle informazioni e della documentazione rilevanti e dalla significativa calmierazione delle spese di procedura, ed in particolare, del compenso dell'OCC, come previste dal DM n. 202/14 (dal cui art. 16 si ricava, tra l'altro, che il compenso dell'OCC non può essere superiore al 5 % dell'attivo distribuibile per i creditori se il passivo della procedura è superiore a € 1.000.000 e al 10 % dell'attivo distribuibile per i creditori in caso di passivo inferiore a € 1.000.000, con la precisazione che in caso di attivo distribuibile inferiore a € 20.000 non sono previste percentuali, ma, in virtù di un'interpretazione della norma ispirata ad un canone di ragionevolezza, il compenso non può essere comunque superiore a € 2.000, ovvero l'importo massimo riconoscibile in caso di attivo distribuibile pari a € 20.000); -) nello specifico, la calmierazione è tanto più evidente, ove si consideri, come già evidenziato, che l'OCC è chiamato non solo a raccogliere la documentazione dal debitore e le informazioni rilevanti (anche con gli accessi previsti dall'art. 15 comma 10 L. n. 3/12 e le comunicazioni previste

dagli artt. 68, comma 4, 76, comma 4, 269, comma 3 CCII), in funzione della scelta e della domanda di predisposizione della domanda di accesso alla procedura di sovraindebitamento, ma anche a compiere le valutazioni e le specifiche attestazioni richieste in relazione alle singole procedure (dagli artt. 68, commi 2 e 3, 76, commi 2 e 3, 269, comma 2 CCII) e persino a presentare la domanda di accesso alla procedura per conto del debitore (come previsto dagli artt. 68, comma 1, 76, comma 1, 269, comma 1, CCII); -) il principio di economicità, così declinato, risponde alla intuibile esigenza di non ridurre in modo sensibile l'attivo destinato ai creditori attraverso contratti d'opera intellettuale strumentali alla procedura.

Questo principio di economicità, per la valenza che assume nelle procedure di sovraindebitamento, è un parametro necessario da prendere in considerazione al fine valutare l'adequatezza del compenso per prestazioni intellettuali prodromiche alla presentazione dell'istanza di nomina del gestore della crisi da sovraindebitamento.

Tenuto conto di tale principio e del carattere superfluo e minimale delle prestazioni commissionate alla reclamante, tanto più se paragonate alle ben più consistenti attività richieste dall'ordinamento all'OCC, la soglia dell'adequatezza del compenso per dette prestazioni deve essere individuata tendenzialmente in una frazione del compenso massimo riconoscibile all'OCC. Più precisamente, nel caso di specie, tenuto conto dell'ammontare del passivo e dell'attivo previsto dalla procedura, la soglia dell'adequatezza deve essere individuata nella misura di un terzo del compenso massimo riconoscibile all'OCC e, quindi, in una somma non superiore ad € 820, oltre IVA, posto che il compenso massimo riconoscibile all'OCC, in base al citato art. 16, sarebbe pari a € 2.460 (anche considerando tutto l'attivo previsto e senza tener conto delle spese di procedura).

Una volta accertata l'inadequatezza per eccessività del compenso previsto dalla scrittura privata del 12.12.19, occorre stabilire quale siano le conseguenze di questo giudizio.

La questione intercetta il complesso tema della patologia del contratto squilibrato (che ha avuto una prima risposta nelle pronunce della Corte Costituzionale nn. 238/13 e 77/14 e ha beneficiato di evoluzioni giurisprudenziali e normative legate alla pandemia, fino all'art. 10 DL n. 118/21), ma può essere decisa a prescindere da esso, concentrando l'esame sulla natura della regola di adeguatezza prescritta dall'art. 2233, comma 2, c.c.

Al riguardo si condivide l'impostazione secondo cui la norma ha natura imperativa e la relativa violazione determina la nullità parziale e non determinante dell'accordo, con la conseguenza che il compenso deve essere rideterminato dal giudice ai sensi dell'art. 2233, comma 1, c.c.

Questa impostazione, infatti: -) ha trovato motivato riconoscimento in una recente e condivisibile pronuncia della Corte di Cassazione, sia pure relativa al compenso degli avvocati (nel qual caso la regola contenuta nell'art. 2233 c.c. si combina con una regola deontologica: v. Cass. n. 28914/22); -) ha ricevuto un recente riscontro sistematico con la Legge n. 49/2023, che, pur riguardando l'ambito settoriale del compenso dell'avvocato, detta una disciplina basata sul presupposto della nullità del compenso inadeguato (per difetto), ai sensi dell'art. 2233 c.c.; -) risponde ad un criterio di ragionevolezza interpretativa, posto che, in difetto dell'affermazione della nullità della previsione del compenso inadeguato, la norma in questione sarebbe svuotata di contenuto, non essendo ipotizzabile alcun rimedio ulteriore a favore del committente, tanto più nelle ipotesi, come nel caso di specie, in cui non vengano in rilievo regole deontologiche.

In forza di tali considerazioni si deve pervenire alla conclusione che la clausola di previsione del compenso contenuta nella scrittura privata del 12.12.19 è nulla e che il compenso deve essere rideterminato nella somma massima di € 820, oltre iva.

Ne consegue la conferma del rigetto dell'ammissione al passivo della reclamante, avendo la stessa già percepito acconti per un importo ben superiore.

PQM

rigetta il reclamo.

Si comunichi.

Verona, 19/08/2024

Il Presidente

Monica Attanasio

Il Giudice estensore

Pier Paolo Lanni